

REINTEGRATION ECONOMY PROFIT SERVING PURPOSE

STATUTO DELLA FONDAZIONE CAPELLINO
Giugno 2024



Statuto
della
Fondazione Capellino

Assemblea delle Finalità del 14 maggio 2024

INDICE

1.	FONDATORI E DENOMINAZIONE	2
2.	SEDE	2
3.	DURATA	2
4.	FINALITA' E PRINCIPI	2
5.	PATRIMONIO	3
6.	GENTE DELLA FONDAZIONE	4
7.	ORGANI DELLA FONDAZIONE	5
8.	ASSEMBLEA DELLE FINALITA'	7
9.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
10.	PRESIDENTE	10
11.	COMITATO DI SORVEGLIANZA	10
12.	REVISORE	11
13.	ESERCIZIO FINANZIARIO	11
14.	PRASSI	11
15.	SCIoglimento E MODIFICHE STATUTARIE	12
16.	CLAUSOLA ARBITRALE	12
17.	COMUNICAZIONI - LIBRI DELLA FONDAZIONE – RINVIO	12

1. FONDATORI E DENOMINAZIONE

1.1 Su iniziativa di Pier Giovanni e Lorenzo Capellino e di GFC s.r.l. (i “**Fondatori**”), nonché di Almo Nature Benefit s.p.a., è costituita una fondazione denominata “Fondazione Capellino” (la “**Fondazione**”).

2. SEDE

2.1 La sede della Fondazione è stabilita in Via al Santuario 23, 15046 San Salvatore Monferrato, Alessandria (nel complesso denominato “**Villa Fortuna**”).

3. DURATA

3.1 La Fondazione ha durata illimitata.

4. FINALITA' E PRINCIPI

4.1 Prima regola aurea: la Fondazione persegue senza limiti territoriali le finalità di utilità pubblica e di interesse generale di seguito indicate (le “**Finalità**”). Le sue attività e il patrimonio che ne deriva sono al servizio delle Finalità.

4.2 La Fondazione ha come Finalità:

- (a) la salvaguardia della biosfera e della biodiversità, attraverso:
 - (i) iniziative e progetti mirati di protezione, conservazione e rinaturalizzazione nonché di riduzione dell’impatto sull’ambiente delle attività umane;
 - (ii) iniziative di sensibilizzazione culturale e di attività politica;
 - (iii) la promozione e la sperimentazione di nuovi modelli socioeconomici, produttivi, culturali e politici alternativi che realizzino una sintesi tra le necessità degli esseri umani e la salvaguardia della biosfera e della biodiversità;
- (b) l’acquisizione dell’autonomia finanziaria e culturale strumentale alla salvaguardia della biosfera e della biodiversità, attraverso:
 - (i) la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni possedute in società di capitali, mediante l’esercizio dei relativi diritti sociali, assicurando, per quanto di competenza, che la gestione sia conforme ai valori della Fondazione;
 - (ii) operazioni volte a incrementare il proprio patrimonio nel tempo: a tal fine, può costituire, acquisire, partecipare a società di capitali;
 - (iii) la partecipazione a fondazioni, associazioni, altri enti o organismi conformi ai valori della Fondazione.

4.3 Il perseguimento delle Finalità qualifica la Fondazione come ente commerciale senza scopo di lucro, un modello socioeconomico innovativo che prende il nome di *Reintegration Economy*.

4.4 Se in futuro la salvaguardia della biosfera e della biodiversità venisse conseguita, la Fondazione, non avendo limiti di durata, continuerà a praticare la *Reintegration Economy* dotandosi di un nuovo scopo di interesse generale.

4.5 La Fondazione intraprende le iniziative necessarie al perseguimento delle Finalità da sola o collaborando con persone fisiche, amministrazioni pubbliche, società, istituti, università, accademie e organismi di qualunque natura nazionali ed internazionali.

4.6 La Fondazione non è un semplice finanziatore, svolge un ruolo attivo nel perseguire le Finalità.

4.7 Alla Fondazione è precluso l'indebitamento, fatta eccezione per:

- (a) l'assolvimento dell'imposta di donazione conseguente a donazioni accettate e ricevute;
- (b) il pagamento di obblighi fiscali e giudiziali;
- (c) l'indebitamento di breve termine dettato da motivi opportunità conclamata anche di natura legale;
- (d) l'indebitamento nei confronti dei Fondatori persone fisiche.

Le eccezioni all'indebitamento sono consentite solo se i termini di rimborso sono compatibili con i flussi di cassa prospettici. Non può essere prestata alcuna forma di garanzia diversa dal semplice impegno a restituire.

4.8 La Fondazione esercita i diritti sociali ad essa spettanti nelle società e negli enti partecipati in coerenza con le sue Finalità e i suoi valori e vigila affinché la gestione avvenga:

- (a) in modo etico, nel rispetto delle norme vigenti, non ricorrendo a pratiche elusive, con integrità morale ed onestà materiale degli apicali cui spetta la gestione;
- (b) con remunerazioni coerenti con i risultati;
- (c) con una politica finanziaria equilibrata e un limitato ricorso all'indebitamento;
- (d) con un adeguato livello di reinvestimento degli utili.

4.9 Alla Fondazione sono preclusi i seguenti atti di disposizione del proprio patrimonio:

- (a) della sede denominata "Villa Fortuna" e degli edifici e terreni contigui in un raggio di 600 metri dalla Villa;
- (b) della Società denominata "RVF Società Agricola Sperimentale srl".

È consentita, quando motivata, la disposizione degli altri beni che compongono il patrimonio, nel rispetto delle Finalità e del 5.

4.10 La Fondazione assicura piena trasparenza in relazione alla propria attività, anche conservando il proprio patrimonio documentario, archivistico, bibliografico e audiovisivo per eventuali pubblicazioni e per una futura fruizione pubblica.

4.11 Casi gravi ed oggettivi di mancato rispetto dello Statuto, così come comportamenti gravi ed oggettivi di inefficienza da parte di uno o più membri o di un intero organo, comportano la decadenza dalla carica con le modalità previste al 7.14 e al 7.15.

5. PATRIMONIO

5.1 Seconda regola aurea: è espressamente vietata ogni distribuzione, anche indiretta, del Fondo di Dotazione, del Fondo di Gestione, nonché di utili o avanzi di gestione.

5.2 Il Fondo di Dotazione è costituito:

- (a) dalle attribuzioni iniziali dei Fondatori;
- (b) da ulteriori attribuzioni patrimoniali non espressamente destinate al Fondo di Gestione, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, ad opera dei Fondatori, al netto delle relative imposte;
- (c) da attribuzioni patrimoniali non espressamente destinate al Fondo di Gestione, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, ad opera di terzi, tracciate e trasparenti, accettate dalla Fondazione, al netto delle relative imposte;
- (d) dai valori derivanti dalla disposizione del patrimonio (plus/minusvalenze), inclusa la distribuzione delle riserve delle società o degli enti partecipati, al netto delle relative imposte;
- (e) dal minimo del 10% al massimo del 25% (come annualmente stabilito nel budget) dei frutti derivanti dal patrimonio e dall'attività commerciale svolta;
- (f) da ogni altra utilità creata dal perseguimento delle Finalità, anche se generata con fondi della Gestione.

5.3 Il Fondo di Gestione rappresenta la parte di Patrimonio destinata dal budget ai progetti della Fondazione e al mantenimento della struttura, nella misura massima del 90% e minima del 75% dei frutti derivanti dal Patrimonio e dall'attività commerciale svolta.

5.4 Costituiscono inoltre il Fondo di Gestione:

- (a) attribuzioni patrimoniali, contributi o sovvenzioni diverse che siano ad esso espressamente destinate, purché tracciate, trasparenti e accettate dalla Fondazione;
- (b) gli avanzi di esercizio cumulati.

6. GENTE DELLA FONDAZIONE

6.1 Non è un organo della Fondazione, bensì un organismo amicale.

6.2 Per 'Gente della Fondazione Capellino' (la "**Gente**") si intendono le persone fisiche di elevata caratura morale ed intellettuale che nel tempo abbiano dimostrato comprovata condivisione dei valori della Fondazione. Tali soggetti, previa verifica dei requisiti statutari, entrano a far parte della Gente della Fondazione mediante trascrizione nell'apposito libro. Chi è stato membro di un organo sino al termine del mandato, salvo sua diversa volontà, è iscritto d'ufficio.

6.3 I membri non possono superare il numero di 50, cui somma chi iscritto d'ufficio. Chi vi è iscritto da almeno 3 anni e non è stato in precedenza membro di un organo della Fondazione, può essere cooptato dall'Assemblea tra i propri membri.

6.4 Alla Gente, la Fondazione chiede di essere ambasciatrice delle sue Finalità e dei suoi progetti.

6.5 La Gente si riunisce una volta all'anno, in presenza del Consiglio e dei membri delegati dell'Assemblea e del Comitato, nelle ore che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio, presso la sede della Fondazione o altrove, per essere informata sull'andamento della Fondazione e dibattere in maniera libera e non vincolante con gli Organi. Redige un verbale, del quale il Consiglio cura la trascrizione nel Libro della Gente. Almeno 7 giorni prima della sua riunione, riceve una relazione separatamente resa da ognuno dei 3 organi.

7. ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 7.1 Terza regola aurea: tutti gli organi della Fondazione (gli “**Organi**”) ed i membri che li compongono, nonché la Gente e le persone designate a rappresentare la Fondazione nelle società o negli enti partecipati, devono cooperare fra loro nel rispetto delle reciproche attribuzioni, su base informata, in modo efficiente e funzionale al perseguimento delle Finalità, con modalità semplici, tempestive e lineari. Ogni conflitto deve essere evitato, attraverso la lettura dello Statuto e le indicazioni fornite dalle regole auree.
- 7.2 Sono Organi della Fondazione: il Presidente (il “**Presidente**”), l’Assemblea delle Finalità (l’“**Assemblea**”), il Consiglio di Amministrazione (il “**Consiglio**”) e il Comitato di Sorveglianza (il “**Comitato**”).
- 7.3 Tutti i componenti degli Organi e della Gente, nonché le persone designate a rappresentare Fondazione nelle società o negli enti partecipati, devono rispettare i seguenti requisiti:
- (a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per i soggetti che svolgono incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
 - (b) non essere stati condannati, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e soggetta ad impugnazione ovvero impugnata, per un qualsiasi delitto. Tale previsione non troverà applicazione nei casi di condanne per reati di opinione e persecuzione politica;
 - (c) essere in possesso di comprovate competenze professionali (adeguatamente documentate) funzionali alle Finalità e all’Organo di cui fanno parte, associate a reputazione morale specchiata e generosità spontanea;
 - (d) essere culturalmente affini e motivati e comunque mai in contrasto con le Finalità;
 - (e) non partecipare in regimi democratici ad associazioni, enti od organizzazioni segrete o che si pongano in contrasto con la previsione dell’articolo 18 comma 2 della Costituzione, o che, anche all’interno di gruppi palesi, occultando la loro esistenza tengano segrete finalità e attività diverse da quelle ufficiali, nascondendo l’identità degli adepti;
 - (f) non ricoprire incarichi in organismi concorrenti con le società o gli enti partecipati dalla Fondazione.
- 7.4 Il componente di un Organo non può al contempo essere componente di altri Organi, fatta eccezione per il Presidente della Fondazione, che è al contempo presidente del Consiglio e dell’Assemblea, e dei Fondatori che sono componenti a vita dell’Assemblea e del Consiglio in somma al numero dei membri statutariamente previsto. Ai Fondatori persone fisiche, spetta, in ordine di anzianità, la Presidenza del Consiglio e dell’Assemblea senza limiti di tempo sino a dimissioni.
- 7.5 La Fondazione deve essere rappresentata nei Consigli di amministrazione e negli organi di controllo delle società o degli enti partecipati da membri designati dal consiglio nel rispetto dei requisiti statuari.
- 7.6 Nessun componente degli organi e delle società o degli enti partecipati, anche indirettamente, tra quelli espressi dalla Fondazione, può essere membro degli organi di Amministrazione e controllo, ovvero dipendente di società che siano concorrenti, ovvero essere legato a uno o più di tali membri da un rapporto di coniugio, unione civile, parentela o affinità fino al quarto grado e/o partecipare ad organizzazioni/società con valori incompatibili con le Finalità.

- 7.7 I membri degli Organi, così come le persone designate a rappresentare la Fondazione, possono essere membri o partecipare ad altre organizzazioni con o senza scopo di lucro, con le limitazioni indicate nello Statuto.
- 7.8 I componenti del Comitato, oltre ad avere i requisiti statutari richiesti per tutti gli Organi:
- (a) non possono essere scelti fra coloro che abbiano ricoperto una carica nella Fondazione;
 - (b) sono soggetti alla disciplina relativa al cumulo degli incarichi prevista dall'art. 148 bis del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, ovvero alla disciplina eventualmente in futuro emanata in sostituzione di quella portata da tale disposizione.
- 7.9 Il venir meno, successivamente alla nomina, dei requisiti statutari, ovvero l'adozione di provvedimenti di tutela della persona con limitazione della capacità di agire (interdizione, inabilitazione, nomina di amministratore di sostegno) costituiscono causa di decadenza immediata e automatica dalla carica.
- 7.10 Costituisce altresì causa di decadenza immediata e automatica dalla carica la mancata partecipazione, in un periodo di 12 mesi solari, a due adunanze dell'Organo di appartenenza, ovvero di un altro Organo alle cui adunanze il presente Statuto richiede la partecipazione, salvo motivazioni di forza maggiore.
- 7.11 Gli Organi vigilano reciprocamente, in via preliminare e successivamente per tutta la durata della carica sul rispetto dei requisiti statutari, nonché sul rispetto dei compiti attribuiti agli Organi e ai loro membri, alla Gente e a chi designato a rappresentare la Fondazione nelle società o negli enti partecipati, con le seguenti modalità:
- (a) l'Assemblea vigila sul Consiglio, sui suoi membri, ed indirettamente, per tramite del Consiglio, su chi designato nei Consigli di amministrazione delle società o degli enti partecipati;
 - (b) il Comitato vigila sull'Assemblea, sui suoi membri, e su chi designato dal Consiglio negli organi di controllo delle società o degli enti partecipati;
 - (c) l'Assemblea vigila unitamente al Consiglio, sul Comitato e sui suoi membri;
 - (d) il Consiglio vigila sul Presidente, sulla Gente e direttamente su chi designato nei Consigli di amministrazione delle società o degli enti partecipati.
- 7.12 Gli Organi vigilano reciprocamente sui casi gravi ed oggettivi di mancato rispetto dello Statuto, così come sui comportamenti gravi ed oggettivi di inefficienza da parte di uno o più membri o di un intero Organo, con le stesse modalità previste al 7.11.
- 7.13 Ciascun membro ha l'obbligo di dare immediata comunicazione del verificarsi di una situazione indicata come causa di decadenza all'Organo di appartenenza e all'Organo di vigilanza, che, accertata la causa di decadenza entro 7 giorni, chiede al Presidente di provvedere all'immediata rimozione. Nel caso in cui il membro non informi di cause di decadenza esistenti, l'Organo cui il membro appartiene provvede a darne comunicazione all'Organo cui spetta la vigilanza. In difetto, provvede d'ufficio l'Organo cui spetta la vigilanza che, accertata la causa di decadenza entro 7 giorni, chiede al Presidente di provvedere all'immediata rimozione.
- 7.14 Nei casi gravi ed oggettivi di mancato rispetto dello Statuto, così come nei casi di grave ed oggettiva inefficienza da parte di un membro di un Organo, spetta all'Organo cui il membro appartiene, dopo aver deciso a maggioranza dei suoi membri, darne comunicazione all'Organo cui spetta la vigilanza. Quest'ultimo, previa istruttoria da concludersi entro 30 giorni, decide in

merito alla decadenza e, se ricorrono le condizioni, chiede al Presidente di darne esecuzione immediata.

- 7.15 Nei casi gravi ed oggettivi di mancato rispetto dello Statuto, così come nei casi di grave ed oggettiva inefficienza da parte di un intero Organo, spetta agli altri due Organi uniti, previa istruttoria da concludersi entro 30 giorni, decidere in merito alla decadenza e, se ricorrono le condizioni, chiedere al Presidente di darne esecuzione immediata.
- 7.16 Gli Organi redigono un verbale dopo ogni adunanza e lo trascrivono immediatamente nell'apposito Libro. Inoltre, protocollano e conservano pareri e relazioni.

8. ASSEMBLEA DELLE FINALITÀ'

- 8.1 L'Assemblea è guardiana della visione dei Fondatori e del rispetto delle Finalità:
- (a) vigila sulla coerenza tra attività svolte e Finalità;
 - (b) misura i risultati raggiunti ed esprime un giudizio;
 - (c) vigila sugli altri Organi come previsto dallo Statuto.
- 8.2 L'Assemblea è composta da 7 membri (oltre ai Fondatori e al Presidente, membri di diritto) cooptati dalla lista della Gente tra coloro che vi siano iscritti da almeno 3 anni e, se in difetto, tra chi indicato dai Fondatori.
- 8.3 I Fondatori nominano i primi 7 membri e fissano la durata del mandato di ciascuno.
- 8.4 Ad eccezione dei Fondatori e dei primi 7 membri da questi nominati, i membri dell'Assemblea restano in carica 7 anni dal momento della cooptazione e non sono rieleggibili, salvo restino in carica meno di 3 esercizi completi. Raggiunto il termine del loro mandato, decadono dalla carica subito dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno dell'esercizio, con la contemporanea nomina del subentrante cooptato dall'Assemblea ai sensi del 8.2.
- 8.5 Qualora un membro venga meno prima della scadenza naturale, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione entro 30 giorni, cooptando un membro tra coloro che sono iscritti da almeno 3 anni nella lista della Gente. Al subentrante viene attribuita la scadenza di mandato del membro sostituito, salvo permetterne la rieleggibilità se rimasto in carica per meno di 3 esercizi completi.
- 8.6 Qualora venissero meno contemporaneamente quattro o più membri dell'Assemblea, alla cooptazione dei nuovi membri si provvede entro 30 giorni mediante estrazione a sorte tra i nominativi iscritti da almeno 3 anni nella lista della Gente. Ai membri così cooptati vengono attribuite scadenze di mandato che rispettino la scadenza originale del membro sostituito, salvo permetterne la rieleggibilità se rimasti in carica per meno di 3 esercizi completi. L'estrazione viene effettuata dal Presidente del Distretto Notarile in cui ha sede la Fondazione.
- 8.7 Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio pro-tempore. Organizza adunanze e lavori anche recependo le richieste dei membri, risponde alle domande, assicura il buon funzionamento, non ha diritto di voto eccezion fatta per il tempo in cui Presidente è un Fondatore.
- 8.8 Il Presidente, qualora impossibilitato a partecipare, può delegare, senza diritto di voto e per un tempo breve e determinato, un membro del consiglio nel ruolo di presidente dell'Assemblea. In caso di assenza senza che sia stata ufficializzata una delega, le sue funzioni sono svolte dal componente del Consiglio più giovane.
- 8.9 L'Assemblea nomina i consiglieri di amministrazione, li rinnova scegliendo tra la riconferma o l'avvicendamento in numero massimo di uno per ciascun esercizio, fatti salvi i casi di decadenza previsti dallo statuto.

- 8.10 L'Assemblea determina ogni anno il compenso complessivo per l'intero Consiglio, potendo considerare quali parametri i compensi percepiti dagli organi direttivi di altri enti commerciali senza scopo di lucro nel mondo e considerando la rinuncia in favore della Fondazione ai compensi spettanti ai membri del consiglio designati nei Consigli di amministrazione delle società o degli enti partecipati.
- 8.11 L'Assemblea nomina la società di revisione, determinandone il compenso e la durata dell'incarico;
- 8.12 L'Assemblea approva/respinge il budget (e sue revisioni) e il bilancio di esercizio, dopo aver acquisito il parere scritto e non vincolante del Comitato e della società di revisione.
- 8.13 L'Assemblea designa annualmente, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio, due tra i suoi membri a partecipare, senza diritto di voto, unitamente ad un membro designato dal Comitato, ai Consigli di amministrazione mensili (i “**Consigli Statutari**”) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, con esclusione di agosto e dicembre, nonché alle eventuali adunanze straordinarie, contribuendo alla redazione del verbale dell'adunanza.
- 8.14 L'Assemblea rende, su domanda del Presidente, la Prassi regolamento scritto e lo modifica, nel rispetto delle maggioranze richieste ai sensi del 14.1.
- 8.15 L'Assemblea approva le modifiche del presente Statuto nel rispetto delle maggioranze richieste e di quanto previsto al 15.2.
- 8.16 L'Assemblea decide a maggioranza dei suoi membri (in caso di parità vale doppio il voto del più giovane dei partecipanti). Il Presidente non vota e non viene computato ai fini della determinazione del *quorum*, fatta eccezione per le adunanze presiedute da un Fondatore.
- 8.17 Sono richieste maggioranze rafforzate nei casi seguenti:
- (a) in merito alla vigilanza di cui al 7.15, l'Assemblea delibera in somma all'altro Organo all'unanimità dei membri meno due;
 - (b) in merito al 8.14, l'Assemblea delibera all'unanimità meno due dei suoi membri;
 - (c) in merito al 8.15 l'Assemblea delibera all'unanimità.
- 8.18 L'Assemblea si riunisce, nella sede della Fondazione o altrove:
- (a) in plenaria con gli altri Organi, l'ultimo giorno lavorativo dei seguenti mesi di calendario di ogni anno: gennaio, giugno e ottobre;
 - (b) sulla base di un calendario dei lavori stilato dal Presidente previa consultazione con ciascun membro, per deliberare sulle sue competenze, o quando uno dei suoi membri ne faccia domanda al Presidente. In tutte le occasioni, il richiedente dovrà allegare l'ordine del giorno che intende discutere con un anticipo di almeno 7 giorni di calendario, salvo motivi di forza maggiore.

L'Assemblea potrà tenersi anche in videoconferenza o mediante l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- (a) possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei partecipanti;
- (b) vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto, la regolarità delle operazioni di voto e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- (c) venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - (d) venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- 8.19 Spetta all'Assemblea, distinguendo tra i delegati a partecipare ai Consigli Statutari ed i restanti membri, determinare in contraddittorio con il Segretario Generale (che è dipendente a tempo indeterminato della Fondazione) un gettone di presenza il cui importo definitivo è fissato in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

9. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 9.1 Il compito del Consiglio è perseguire le Finalità ed i Principi con la massima efficienza, nel rispetto dello Statuto, della legge e dell'etica trasmessa dai Fondatori. Opera in maniera solidale.
- 9.2 Il Consiglio è composto da 3 membri che restano in carica per cicli di 3 esercizi consecutivi. Successivamente, decadono o vengono rinnovati per altri 3 cicli, in misura massima di un membro per ogni esercizio, in occasione dell'approvazione del bilancio. Sono rieleggibili senza un limite al numero di mandati. Qualora venissero meno uno o più membri, l'Assemblea provvede a nuova nomina entro 7 giorni. Ai nuovi membri vengono attribuite scadenze di mandato che rispettino la scadenza originale del membro sostituito, salvo permetterne la rieleggibilità a scadenza.
- 9.3 Ciascun Fondatore persona fisica è componente a vita dell'Assemblea e del Consiglio, anche in somma al numero dei membri statutariamente previsto. Ai Fondatori persone fisiche, spetta, in ordine di anzianità, la Presidenza del Consiglio e dell'Assemblea senza limiti di tempo sino a dimissioni. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente di entrambi i Fondatori, il Consiglio, anche con il voto dei Fondatori, elegge entro 7 giorni un nuovo Presidente, che resta in carica sino quando l'assemblea lo conferma come consigliere.
- 9.4 Nei casi in cui venisse meno l'intero Consiglio, provvede nei 30 giorni successivi l'Assemblea, affidando l'*interim* della gestione ordinaria al componente più anziano dell'Assemblea, coadiuvato dal Segretario Generale.
- 9.5 Il Presidente provvede alla ripartizione tra i consiglieri dei poteri e delle deleghe, nonché del compenso attribuito dall'Assemblea. La ripartizione avviene sulla base delle qualità di ognuno, dell'importanza dei compiti, degli obiettivi assegnati, e di eventuali altri emolumenti, percepiti nei consigli delle società o degli enti partecipati, rinunciati e non, in favore della Fondazione.
- 9.6 Il Consiglio si riunisce, anche in videoconferenza, secondo le modalità indicate al precedente 8.18, nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese (con esclusione di agosto e dicembre), unitamente ai due membri delegati dall'Assemblea e al membro delegato dal Comitato, che intervengono senza diritto di voto e verificano rispettivamente il perseguimento delle Finalità e il rispetto del budget, ed il rispetto dello Statuto e della legge.
- 9.7 Il Consiglio partecipa alle riunioni dell'Assemblea delle Finalità previste per l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, giugno e ottobre.
- 9.8 Il Consiglio designa e revoca i rappresentanti della Fondazione negli organi di amministrazione e controllo degli enti di cui la Fondazione è partecipe, dando loro le indicazioni che ritiene necessarie. I rappresentanti sono tenuti ad inviare al Consiglio una nota dopo ogni adunanza.
- 9.9 Il Consiglio cura il libro della Gente, trascrivendo il verbale annuale e aggiornando l'elenco in accordo con lo Statuto.
- 9.10 Il Consiglio vigila sugli altri Organi come previsto al 7.11, sulla Gente, nonché su chi designato a rappresentare la Fondazione nei Consigli di amministrazione delle società o enti partecipati.

- 9.11 I membri del Consiglio che ricoprono cariche in altre società o in enti partecipati, rinunciano ai loro emolumenti in favore della Fondazione, salvo nei casi in cui ciò non risulti opportuno o possibile. L'Assemblea, nel determinare l'emolumento del Consiglio, è tenuta a considerare queste rinunce.
- 9.12 È compito del Consiglio redigere i seguenti documenti:
- (a) per l'approvazione dell'Assemblea:
 - (i) il piano per la salvaguardia della biosfera e della biodiversità e relativo budget;
 - (ii) il piano per l'autonomia finanziaria e relativo budget inclusivo del piano di gestione e valorizzazione del Patrimonio ;
 - (iii) gli aggiornamenti di (i) e (ii);
 - (iv) il bilancio di esercizio e consolidato;
 - (b) per i Consigli Statutari:
 - (i) il documento relativo allo “stato dell'arte”, cioè l'avanzamento dei piani approvati e le nuove prospettive alla data;
 - (ii) i dossier relativi all'accettazione di eredità, legati, donazioni, contributi e altre attribuzioni patrimoniali dei Fondatori e dei soggetti terzi.
- 9.13 Il Consiglio si riunisce ovunque, anche in videoconferenza, con le modalità indicate nel precedente 8.18, in occasione dei Consigli Statutari, delle Assemblee e ogni qualvolta un suo membro o il Presidente del Comitato ne facciano richiesta.
- 9.14 In caso di disaccordo rispetto all'operare in maniera solidale, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio.
- 9.15 Il Presidente o chi ne fa le veci può decidere di far partecipare ai lavori del Consiglio il Segretario Generale, senza che questi abbia diritto di voto, nonché invitare di volta in volta chi utile all'agenda dei lavori.

10. PRESIDENTE

- 10.1 Il Presidente del Consiglio è presidente della Fondazione e membro di diritto dell'Assemblea. È compito del Presidente rappresentare la Fondazione, dirigere il Consiglio e assicurare il buon funzionamento dell'Assemblea.

11. COMITATO DI SORVEGLIANZA

- 11.1 Il Comitato di Sorveglianza:
- (a) esercita i poteri previsti dall'art. 2403 bis del codice civile e quelli attribuitigli dallo Statuto;
 - (b) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto Organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul loro concreto funzionamento;
 - (c) vigila sugli Organi, nonché su chi è designato dal Consiglio a rappresentare la Fondazione negli organi di controllo delle società o degli enti partecipati;

- (d) invia ai membri degli organi e alla Gente una relazione scritta sulle risultanze dell'esercizio dei suoi poteri 15 giorni prima di ogni riunione dell'Assemblea delle Finalità.
- 11.2 Il Comitato è composto da 3 membri, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori legali.
- 11.3 Ciascuno dei componenti resta in carica per 6 esercizi, e scade al momento dell'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo al sesto esercizio della carica
- 11.4 Il Comitato si rinnova parzialmente di un membro ogni 2 anni.
- 11.5 Tempestivamente, prima della scadenza di ciascun suo componente, il Presidente della Fondazione provvede a richiedere l'indicazione di una terna di soggetti, di cui avrà preventivamente tracciato il profilo, a rotazione, ai Presidenti dei Tribunali di Genova, Milano, Torino e Alessandria. Dopo la verifica dei requisiti statutari, il Comitato (incluso il membro uscente) trae dai 3 nominativi il nuovo membro dell'Organo.
- 11.6 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venissero a mancare dalla carica uno o più componenti prima della scadenza, alla sostituzione provvede il Presidente della Fondazione, alternando con le stesse modalità del 11.5. Al o ai nuovi componenti vengono attribuite le scadenze di mandato del membro sostituito, salvo permettere la rieleggibilità se in carica per meno di 3 esercizi completi.
- 11.7 Il Comitato opera in maniera solidale. Elege un presidente che resta in carica, salvo motivi statutari di revoca, sino al termine del mandato quale membro del Comitato. Delega un suo membro a partecipare ai Consigli Statutari. In caso di disaccordo rispetto all'operare in maniera solidale, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio.
- 11.8 Spetta ai membri del Comitato un emolumento sulla base dei parametri delle tariffe applicabili ai dottori commercialisti e agli esperti contabili per l'attività di componente dei collegi sindacali, in funzione dei compiti da ciascuno svolti, in contraddittorio con il Segretario Generale, oltre al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute per l'espletamento della carica.

12. REVISORE

- 12.1 La revisione legale dei conti è esercitata, nei termini previsti dal Codice Civile, da una società di revisione debitamente iscritta nell'apposito registro e nominata dall'Assemblea.

13. ESERCIZIO FINANZIARIO

- 13.1 L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 13.2 Entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio, l'Assemblea approva il bilancio di esercizio (da redigersi con i criteri di redazione dei bilanci delle società per azioni), al quale deve essere allegata copia dell'ultimo bilancio approvato delle società delle quali la Fondazione detenga una partecipazione.
- 13.3 I costi annuali di funzionamento della Fondazione dovranno essere giustificati ed efficienti, al fine di non distogliere ingiustificatamente risorse della Fondazione dal perseguimento delle Finalità.

14. PRASSI

- 14.1 Quarta regola aurea: su proposta del Consiglio, la prassi consolidata, che mai deve essere in contrasto con lo Statuto, diventa Regolamento scritto, approvato o modificato dall'Assemblea acquisito il parere scritto e non vincolante del Comitato.

15. SCIoglimento E MODIFICHE STATUTARIE

- 15.1 La Fondazione si scioglie solo ed esclusivamente al ricorrere delle ipotesi previste dalla legge, senza possibilità per i suoi Organi di deliberare lo scioglimento volontario. In caso di scioglimento per motivi di legge, il patrimonio residuo verrà devoluto agli Enti Parco Nazionali e Regionali incaricati della gestione delle Aree Protette lungo il fiume Po in Italia, con il solo fine di incrementare le aree di riserva integrale già presenti lungo il fiume.
- 15.2 Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio; entrambi gli organi assumono separatamente il previo parere scritto non vincolante del Comitato. Le clausole relative alla "Denominazione", alla "Sede", alle "Finalità e modalità di perseguimento", al "Patrimonio", alla composizione e nomina degli Organi e della Gente, all'essere parte della *Reintegration Economy*, nonché il presente articolo 15 non possono essere modificati. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano qualora la delibera sia assunta con il voto favorevole dei Fondatori.

16. CLAUSOLA ARBITRALE

- 16.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i componenti degli Organi della Fondazione ovvero nei confronti della Fondazione ovvero ancora nei loro confronti da parte della Fondazione, ad eccezione di quelle controversie non arbitrabili per legge, dovrà essere necessariamente sottoposta alla cognizione esclusiva di un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale di Milano. La sede arbitrale sarà Milano. Le spese della controversia saranno a carico della parte soccombente.
- 16.2 L'arbitro unico dovrà applicare la legge italiana e dovrà decidere in via rituale e in conformità con la legge, applicando le disposizioni contenute nel regolamento della Camera Arbitrale di Milano.
- 16.3 Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 45 giorni (prorogabili solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento della Camera Arbitrale) dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro unico, ed avrà carattere definitivo e vincolante nei confronti delle parti e non potrà essere oggetto di impugnazione.
- 16.4 Qualsiasi controversia non arbitrabile sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

17. COMUNICAZIONI - LIBRI DELLA FONDAZIONE – RINVIO

- 17.1 Le comunicazioni previste dal presente Statuto sono effettuate a mezzo di posta elettronica agli indirizzi abitualmente utilizzati. Sono custodite in base alle leggi che regolano la privacy.
- 17.2 Gli Organi della Fondazione e la Gente curano di propria iniziativa l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dei libri obbligatori:
- (a) Libro del Consiglio;
 - (b) Libro dell'Assemblea;
 - (c) Libro del Comitato;
 - (d) Libro della Gente.

I libri sono conservati in sede e devono essere resi accessibili anche in formato digitale a tutti i membri degli Organi.

- 17.3 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

- 17.4 Con l'approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità Prefettizia verranno rideterminate le date di decadenza dei membri in carica per rispettare quanto stabilito in Statuto e completato, entro il 31 dicembre 2026, il numero dei membri statutariamente attribuiti all'Assemblea delle Finalità.